

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2068

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALMIZIO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata l'11 febbraio 2014

Onorevoli Colleghi! Da diversi anni ormai, a seguito di una lunga sequela dei tragici avvenimenti, si dibatte sull'introduzione del reato di omicidio stradale. Per il legislatore l'obiettivo primario è quello di garantire sia un processo rapido, in modo che le vittime ottengano giustizia e soprattutto siano risarcite nel più breve tempo possibile, sia l'introduzione di norme volte prevedere condanne e sanzioni accessorie più rigorose per chi provoca incidenti mortali.

L'incidentalità stradale, è ormai accertato, rappresenta un problema sociale rilevante e come tale va affrontato, introducendo strumenti dissuasivi per chi ritiene di potersi mettere alla guida pur non essendo completamente padrone di se stesso e dunque in disprezzo della vita altrui. Numerose iniziative sono state avviate, almeno per quanto riguarda la parte amministrativa, attraverso la revoca definitiva della patente per chi guida in condizioni che non garantiscono la sicurezza e provoca un incidente mortale. In questi casi non ci sarà alcuna possibilità di ottenere nuovamente la licenza e questo rappresenta, secondo gli esperti, il deterrente più forte che si possa utilizzare. Il fenomeno, profondamente avvertito come elemento di pericolosità sociale, necessita tuttavia dell'introduzione di un

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2014

sistema sanzionatorio autonomo e rigoroso, basato su una nuova fattispecie legislativa di omicidio e di lesioni personali stradali, caratterizzata dalla colpa, per lo più in quanto correlata alla violazione di norme del comportamento del codice della strada, di cui al decreto-legge n. 285 del 1992. Chi ha causato un incidente grave perché ubriaco o sotto l'effetto di una droga o perché pensa di usare una strada come una pista dovrebbe scontare in carcere una pena massima di dieci anni o anche più a secondo del tipo di reato commesso.

La maggior parte dell'opinione pubblica è favorevole anche alla riduzione dei tempi del processo: quando la dinamica dei fatti è stata accertata con precisione, l'ipotesi allo studio prevede il rito direttissimo per risarcire prima le vittime dell'incidente o i loro familiari. Con il nuovo reato di omicidio stradale s'intende pertanto contrastare la pirateria stradale e quindi inasprire le pene per gli automobilisti che non si fermano per prestare soccorso dopo un incidente. L'introduzione del cosiddetto «ergastolo della patente», in cui viene congelata a vita la licenza di guida, si ritiene possa rappresentare uno strumento sanzionatorio idoneo per fronteggiare un fenomeno sociale che ha assunto nel nostro Paese dimensioni preoccupanti. Tale misura dovrebbe essere introdotta innanzitutto se si è assolutamente certi della preterintenzionalità dell'omicidio, ovvero nel caso in cui chi si pone alla guida non è minimamente in grado di guidare. Il riferimento è rivolto a tutti i fruitori della strada, dal pedone, al ciclista e al patentato, che non fanno nulla per accrescere i livelli della propria sicurezza. Da quasi due anni, numerose associazioni fondate dai genitori di giovani vittime di incidenti provocati da persone che guidavano alterate da alcool o da droghe e dai sostenitori della polizia stradale hanno presentato una petizione affinché sia introdotta una nuova fattispecie di reato all'interno del codice penale, quello del reato di omicidio stradale. L'intenzione del legislatore è di colmare quella che viene avvertita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile, in quanto non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita e integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo

confesso. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Chi elimina un altro dalla vita deve essere eliminato dalla guida è il motto dell'associazione ASAPS, che da tempo chiede l'ergastolo della patente. La medesima associazione ha altresì confermato l'attenzione rivolta alle iniziative del Governo affinché l'impegno del Ministro Cancellieri, considerato irrevocabile (e irrinunciabile), proceda con celerità e non si «spiaggi» come accaduto nella scorsa legislatura in un Parlamento, nel quale l'allora Ministro della giustizia si era dichiarato non favorevole all'adozione di questa nuova figura di omicidio. I dati del 2013 evidenziano, inoltre, come vi siano stati almeno mille casi di pirateria; secondo i dati raccolti dall'Associazione vittime della strada, nei primi mesi del 2013 in Italia si sono verificati 902 episodi gravi di pirateria, con 105 morti e 1.089 feriti. L'ultima e terribile tragedia dello scorso anno, resa nota nelle cronache giornalistiche nazionali, è stata l'uccisione di una bambina di otto anni da parte di un automobilista ubriaco, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e inoltre sprovvisto della patente di guida. L'incremento degli omicidi stradali commessi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nonché la frequente diversa qualificazione giuridica del reato operata dalla magistratura inquirente e giudicante, determinano, pertanto, la necessità di un intervento legislativo che sia in grado, come precedentemente esposto, di introdurre la nuova fattispecie di omicidio stradale commesso dal conducente che si ponga alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito il seguente:

«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 222 del codice della strada in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo

stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente di guida è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter.1 dell'articolo 219».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Il prefetto, altresì, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente ha una durata di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 575-bis del codice penale in materia di omicidio stradale).

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 515-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque assume bevande alcoliche ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena della reclusione non può comunque superare anni ventuno».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 576 del codice penale in materia di circostanze aggravanti).

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 576 del codice penale, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «575».

Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale in materia di lesioni personali stradali).

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque assume bevande alcoliche ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da cinque mesi a tre anni e sei mesi.

Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo).

1. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose).

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 186, comma 2, lettere a) e b), e 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che nei casi previsti dal primo e dal secondo comma».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale».